

ASSOCIAZIONE IL VIAGGIO DI CARMINE ETS

Sede legale: 71036 LUCERA (FG) - PIAZZA MATTEOTTI n.7

Codice fiscale 91021670715

www.ilviaggiodicarmine.it - info@ilviaggiodicarmine.it

VERBALE DI ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'anno 2022, il giorno 11 del mese di luglio alle ore 19:00 presso la sede associativa si è riunita in prima convocazione a seguito di precorse intese l'Assemblea dei soci dell'Associazione Il viaggio di Carmine Ets per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Approvazione Statuto per passaggio al RUNTS e deliberazioni conseguenti a seguito di integrazioni richieste dalla Regione Puglia;
- Varie ed eventuali.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il sig. Consalvo Michele, che con il consenso degli intervenuti, chiama a fungere da segretario il sig. Antonio De Luca.

Il Presidente, previo accertamento dell'identità e della legittimazione degli intervenuti, dichiara quanto segue:

- l'Assemblea, in ottemperanza alle disposizioni anti-Covid, si svolge in remoto con collegamento al link come da avviso di convocazione <https://meeting.startsystem.cloud/studioconsalvo> ;
- con riguardo alla compagine associativa, che sono presenti, anche on line, n.18 associati come da prospetto allegato pari al 69,23% degli iscritti;
- con riguardo al Comitato Direttivo, che sono presenti, anche on line, i Sigg.ri Consalvo Nicola, De Maso Elisa, De Maso Laura.

Ciò dichiarato, il Presidente, constatato che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, dichiara la presente assemblea validamente costituita ed apre la discussione. Il Presidente passa alla lettura del primo punto all'o.d.g. illustrando le modifiche apportate al nuovo Statuto necessarie per iscriversi al RUNTS.

Dopo breve discussione l'assemblea, udita la relazione del Presidente, con voto unanime di tutti gli associati presenti

DELIBERA

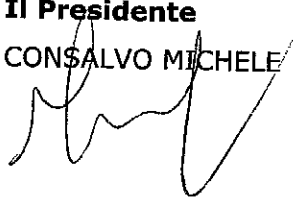
di approvare il nuovo Statuto per passaggio al RUNTS.



Non essendoci altro di cui discutere e deliberare, esaurito l'ordine del giorno, l'assemblea ha termine alle ore 19:30 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

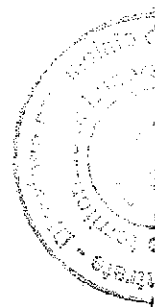
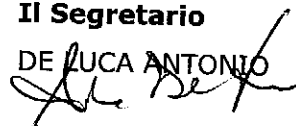
Il Presidente

CONSALVO MICHELE



Il Segretario

DE LUCA ANTONIO



ASSOCIAZIONE Il viaggio di Carmine Onlus

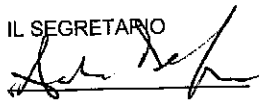
Sede legale: 71036 LUCERA (FG) - PIAZZA MATTEOTTI 7
Codice fiscale 91021670715

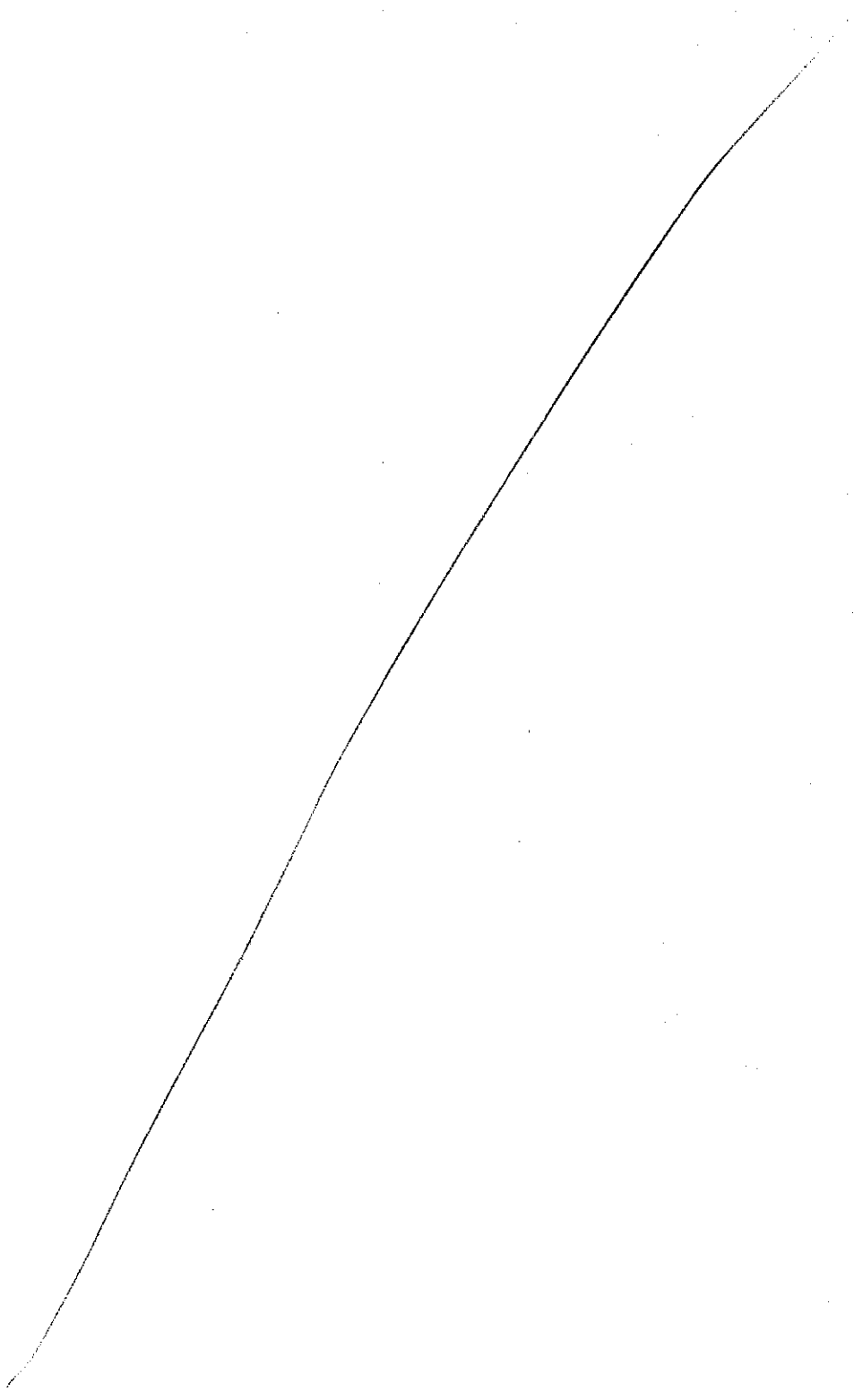
SCHEDA PRESENZE - VERBALE DEL 11/07/2022

	Cognome	Nome	PRESENTE	ASSENTE	FIRMA
1	ALBANO	LEONARDO	X		On line
2	CARUSO	CARMELA	X		On line
3	CONSALVO	MICHELE	X		
4	CONSALVO	NICOLA	X		On line
5	CONSALVO	FRANCESCO	X		On line
6	COPPOLA	MARIA ROSSELLA		X	
7	DE LUCA	ANTONIO	X		
8	DE MASO	ELISA	X		On line
9	DE MASO	ANGELO	X		On line
10	DE MASO	LAURA	X		On line
11	DE MASO	GIUSEPPE	X		On line
12	DE MASO	ELISA	X		On line
13	DI GIOIA	ESTER	X		On line
14	DONZELLI	ELEONORA	X		On line
15	FERRANTE	ITALIA	X		On line
16	GRASSO	GIUSEPPE	X		On line
17	IALEGGIO	SIMONA SAVERIA	X		On line
18	INGLESE	ELENA		X	
19	LOVAGLIO	DANIELA	X		On line
20	PATRICELLI	GIUSEPPE	X		On line
21	PRIOLETTI	NICOLA PIO PASQUALE		X	
22	SAMMARTINO	LUIGI		X	
23	SCARANO	VERONICA		X	
24	SCROCCO	GIUSEPPE		X	
25	SERENA	DONATO	X		On line
26	SPINELLI	CLAUDIO PIO	X		On line

LUCERA, 11/07/2022

IL SEGRETARIO





STATUTO ASSOCIAZIONE

Il viaggio di Carmine ETS

Art. 1 COSTITUZIONE

È costituita, nel rispetto dell'art. 36 e segg. del Codice Civile, una associazione denominata "Associazione Il viaggio di Carmine ETS" o anche, in forma abbreviata "Il viaggio di Carmine ETS".

L'associazione è autonoma, apartitica e apolitica.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore (in breve ETS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L'associazione è iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 SCOPO E ATTIVITA'

L'associazione non ha fini di lucro ed è regolata ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n.117/2017, e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili, nonché dal presente Statuto. Essa intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettera u) dell'articolo 5 D.Lgs n.117/2017 e in particolare si propone di: svolgimento di attività nel settore di "assistenza socio-economica a favore di famiglie con componenti affetti da malattie rare e onco-ematologiche, specie nei casi in cui, per le cure, si renda necessario rivolgersi a centri ospedalieri fuori regione o a spostamenti continuativi nell'ambito della regione di residenza".

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'individuazione delle suddette attività è demandata al comitato Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Per perseguire tale scopo l'associazione svolge le seguenti attività:

- valorizzare e diffondere informazioni relative alle malattie rare e onco-ematologiche anche a mezzo dell'organizzazione e/o sponsorizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari e altre iniziative;
- sostegno economico, logistico e psicologico;

- collaborare con persone, gruppi, enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, enti locali e istituti universitari per lo svolgimento dei suddetti indirizzi operativi;
- diffondere le pubblicazioni in materia;
- pubblicare testi, libri, riviste, bollettini, atti di convegni e di seminari nonché degli studi e delle ricerche compiute nelle materie di cui sopra;
- istituire borse di studio nelle materie di cui sopra.

Le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente ma non esclusivamente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. Tutti potranno collaborare in base alle capacità ed attitudini personali nonché in base alle proprie disponibilità economiche.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Possono essere solo rimborsate dall'organizzazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata. Anche tutte le cariche sono gratuite.

Con apposita modifica statutaria, nel rispetto delle norme vigenti, l'associazione potrà occuparsi di ricerca scientifica.

Art. 3 SEDE

L'associazione ha sede in Lucera. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'associazione potrà istituire anche sedi distaccate.

Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio è formato:

- a) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- b) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- d) da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione e per manifestazioni ed eventi dalla stessa realizzati o promossi;
- e) dai beni mobili, immobili e diritti che sono e diverranno di proprietà dell'Associazione a qualsiasi titolo;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione nello svolgimento di attività e di eventuali prestazioni di servizi, agisce in proprio, con piena autonomia di gestione amministrativa ed organizzativa e con tutte le conseguenti responsabilità.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 5 ASSOCIATI

Possono essere associati dell'associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi.

Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, con l'indicazione dei propri estremi anagrafici e dei recapiti anche telematici per ricevere le comunicazioni sociali, vengono ammessi dal Comitato Direttivo.

In caso di rigetto della domanda, il Comitato Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

All'atto dell'ammissione gli associati verseranno la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Comitato Direttivo.

Ci sono 3 categorie di soci:

- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
- benemeriti: sono persone nominate tali, su proposta del Comitato Direttivo, dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, per lo studio e la lotta alle malattie rare e onco-ematologiche o per essersi distinte in opere di solidarietà sociale. Sono esentati dal versamento delle quote associative.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Comitato Direttivo e presso la sede dell'associazione. I libri sociali tenuti dall'associazione sono:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delibere dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delibere del Comitato Direttivo;
- ogni altro libro obbligatorio previsto per le attività svolte.

Art. 6 PERDITA DELLA QUALITA'

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

La esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella della associazione,

ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata o pec inviata al Presidente dell'associazione.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'associato che abbia cessato di appartenere all'associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'associazione, né ha alcun diritto sul patrimonio.

Art. 7 ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei Soci
- il Comitato Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo.

Art. 8 ASSEMBLEA

Gli associati formano l'assemblea.

L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente del Comitato Direttivo. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.

Nel caso di seconda convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea si radunerà almeno una volta all'anno e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Spetta all'assemblea deliberare in merito:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio e, se predisposto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello statuto e di regolamenti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.



L'assemblea è convocata mediante avviso scritto, fax, pec o mail, con avviso di ricezione, contenente il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, inviati a ciascun associato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può riunirsi in più luoghi collegati in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del codice civile e l'art. 2373 c.c., in quanto compatibili. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri tre associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di intervenire in assemblea e di votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e iscritti da almeno tre mesi. E' ammesso il voto per corrispondenza, pec, mail o fax.

Art. 9 AMMINISTRAZIONE

Il Comitato Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Il primo Comitato Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.

Il Comitato Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed eventualmente un Vicepresidente.

Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo convocherà senza indugio l'assemblea per la nomina; nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea, il Comitato si ritiene decaduto ed il Presidente o il consigliere più anziano in ordine di età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Al Comitato Direttivo spettano i seguenti compiti:

- eseguire le deliberazioni e dare corso agli indirizzi dell'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa, documentando il carattere

- secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
 - compiere ogni atto di amministrazione per il perseguimento delle finalità associative che non sia per legge o per statuto di competenza dell'assemblea o di altro organo.

Il Comitato determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione. Provvede inoltre ad individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il Comitato può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

Il Comitato si riunisce previa convocazione del Presidente, mediante l'invio, almeno cinque giorni prima della riunione, di comunicazione scritta, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail, posta raccomandata a/r ed ogni altro strumento che garantisca l'avvenuta ricezione. In casi di urgenza il Comitato può essere convocato con un preavviso di quarantotto ore.

Il Comitato si ritiene validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In assenza di convocazione, il Comitato si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo, i quali, in caso di assenza, devono comunicare di essere stati informati della riunione e di non opporsi alla stessa.

Il Comitato direttivo può riunirsi anche in audio o videoconferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'associazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi laddove consentito dalla legge.

Il Comitato Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione, che dovrà essere sottoposto all'assemblea per la sua approvazione.

Il Comitato Direttivo potrà autorizzare la costituzione di sedi distaccate dell'associazione in altri ambiti provinciali e regionali. Tali sedi saranno dotate di proprio Comitato Direttivo che delibererà, e ne risponderà autonomamente di fronte ai terzi, ma potrà dare seguito alle proprie deliberazioni solo dietro autorizzazione del Comitato Direttivo della sede di Lucera, allo scopo di dare un

andamento unitario ed omogeneo alle iniziative dell'associazione.

Art. 10 PRESIDENTE

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo. Ha inoltre il potere di firma.

Art. 11 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE

L'organo di controllo è nominato, anche in forma monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c..

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento. All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

L'organo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 12 BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Comitato Direttivo sottoporrà all'assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente da approvare entro il 30 giugno. Tale bilancio potrà essere visionato presso la sede associativa nei 15 giorni che precedono l'assemblea.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Comitato Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Comitato Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30/06 per la definitiva approvazione.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2.

Art. 13 ESTINZIONE E SCIOGLIMENTO

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa⁴⁸, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore.

Art. 14 RESPONSABILITA'

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

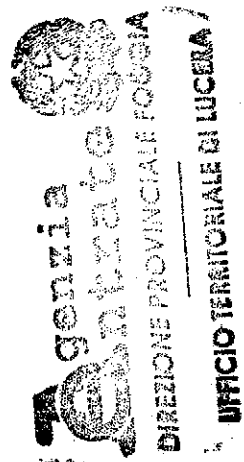
L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 15 NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo settore di cui al D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Il presente Statuto entrerà in vigore con la trasmigrazione dell'Associazione nel Runts e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto Registro ex art.104 c.2 D.Lgs 3 Luglio 2017, n. 117.

* ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO ART. 82 C.3 D.LGS. 117/17
E IMPOSTA DI BOLLO (ONLUS)



CONSERVATO MICHIESE
112116 2022
458 SERIE 3
Atto
ESATE
(ONLUS)

Distinta

Reg. ☒
Ipot. ☒
Cat. ☒
Bollo ☒
INVIM ☒
M. B. ☒

Adesso al Tribunale (*)
Cappella
(*) Tribunale di Lucera
Ufficio Territoriale

Stampa di registrazione e data.